

Roma, 31 dicembre 2025

Prot. PU00259/2025/SG/rc

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Oggetto: Legge di Bilancio 2026. Modifiche apportate in fase di conversione*Care colleghe e cari colleghi,*

in allegato vi inviamo il testo della legge 30 dicembre 2025 n. 199 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” approvata in via definitiva dalla Camera il 30 dicembre.

Ad integrazione della nota Prot.PU00205/2025/SG/rc sul testo del disegno di legge di bilancio 2026, vi segnaliamo, a seguire, le modifiche apportate in fase di conversione e rimandiamo ad una rilettura attenta della stessa nota per una analisi completa delle novità contenute nella legge di bilancio.

La valutazione che la Cisl Fp fa della manovra di finanza pubblica rimane articolata.

I limitati spazi di manovra della legge di bilancio (per un ammontare di 22 miliardi di euro complessivi), derivanti dagli impegni assunti dall'Italia in sede europea per il rientro dal deficit e dal debito pubblico eccessivo, non hanno permesso al Governo di apportare al disegno di legge finanziaria le modifiche da noi richieste a sostegno del lavoro pubblico e privato.

Ci eravamo mossi, unitamente alla Confederazione, per proporre il recepimento di alcuni emendamenti per noi importanti. Ricordiamo, fra questi, quelli relativi alle misure di detassazione delle ore di lavoro prestate in turno (lavoro scomodo), l'anticipo dal 2026 e l'ampliamento delle possibilità degli enti a cui si applica il CCNL del personale del comparto e dell'Area delle funzioni locali del rifinanziamento dei fondi per i trattamenti economici accessori; l'innalzamento dei limiti di reddito e dell'ammontare dei trattamenti economici accessori soggetti alle agevolazioni fiscali già previsti nell'attuale testo; l'estensione ai dipendenti pubblici delle agevolazioni fiscali sui premi di produttività alle stesse condizioni previste per i lavoratori del settore privato; la detassazione degli incrementi contrattuali.

Il mancato recepimento delle richieste formulate dalla Cisl, quindi, non ci consente di esprimere una valutazione pienamente positiva, pur apprezzando le novità relative: alla riduzione dell'aliquota IRPEF dal 35% al 33%; all'ampliamento al 31 dicembre 2026 dei termini temporali di riferimento per le procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte

di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; all'estensione agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie, nonché dalle RSA e dalle altre strutture residenziali e socio- assistenziali e dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, del regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto dall'art. 1 comma 354 della legge di bilancio per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Non comprendiamo, tuttavia, l'esclusione del restante personale operante nelle medesime aziende, pubbliche e private dal regime agevolato.

Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato segnaliamo lo stanziamento di 32 mln di euro, a decorrere dal 2026, finalizzato all'incremento della dotazione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 legge 385/1978 per corrispondere i compensi per lavoro straordinario, in relazione a eccezionali e indilazionabili esigenze di servizio del personale delle medesime amministrazioni,

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei monopoli), si segnala l'autorizzazione all'incremento, a decorrere dal 2026, delle risorse per l'incentivazione del personale previste dall'art. 1 del d.lgs. 157/2015 rispetto a quelle assegnate per le medesime finalità con i decreti riferiti all'anno 2025. Tale ulteriore quota sarà graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta. La norma prevede che il 25% delle risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali ai sensi delle misure sopra citate, incrementino le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative istituite dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Infine, per i dipendenti del settore privato la legge finanziaria prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano sottoposti ad un'imposta sostitutiva del 5 per cento, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell'anno 2025 a 33.000 euro.

La Cisl Fp evidenzia come le modifiche apportate al disegno di legge di bilancio a beneficio del lavoro pubblico e privato abbiano, in alcuni casi, carattere spot o settoriale.

Per questo continueremo ad incalzare il Governo affinché vengano individuate ulteriori possibilità di intervento anche dopo la legge finanziaria, con lo scopo di risolvere le criticità aperte, a partire dalla riduzione della forbice retributiva del comparto e dell'area delle funzioni locali, dal superamento strutturale dei tetti ai trattamenti economici accessori di tutti di dipendenti pubblici; da una rivisitazione complessiva delle agevolazioni fiscali nel caso di "lavoro scomodo" (a turni e notturno).

I. MISURE TRASVERSALI

Prestazioni della previdenza complementare ai fini del pensionamento anticipato

L'art. 1 comma 195 – introdotto al Senato – abroga l'art. 24 comma 7 bis del D.L. 201/2011 che, dal 1° gennaio 2025, riconosceva per i soggetti con il primo accredito contributivo decorrente dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare (unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base) al fine di raggiungere l'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.

Disposizioni in materia di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati alle forme di previdenza complementare

L'art. 1 comma 201 apporta una serie di modifiche alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari, di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Tra queste si segnala l'elevazione da 5.164,57 euro a 5.300 euro, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare. Si ricorda che il beneficio della deducibilità riguarda sia i contributi volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Al fine del computo del suddetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti fondi interni aziendali costituiti in conti individuali, mentre non si tiene conto dell'ammontare degli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto annualmente destinati a forme pensionistiche complementari.

Riduzione dell'autorizzazione di spesa per i lavoratori precoci e per il pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

A seguito degli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente, l'art. 1 comma 717 – come modificato al Senato - riduce il limite di spesa entro il quale è riconosciuto ai lavoratori precoci il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, c. 203, della L. 232/2016 il trattamento decorre su domanda dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo. Se dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del

requisito per il trattamento e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda.

Il successivo comma 718 riduce, nella misura di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2033, l'autorizzazione di spesa per il pensionamento di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

II. MISURE PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Controlli sulla permanenza dei requisiti per la fruizione dei permessi ex legge 104/1992

L'art. 1 comma 723 dispone che l'INPS accerti, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge n. 104/1992 fruiti dai dipendenti pubblici. Per lo svolgimento di tali verifiche l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, delle aziende ospedaliere-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale e dei medici della sanità militare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, sono stabilite le modalità di attuazione della norma.

FUNZIONI LOCALI

Incremento fondo decentrato Unioni dei comuni, Comunità montane e isolate o di arcipelago

L'art. 1 comma 238, introdotto al Senato, prevede che i Comuni possano trasferire alle Unioni dei comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento del fondo di parte stabile disposto, in deroga al tetto ex art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, in applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, operando contestualmente una riduzione permanente di pari importo del proprio fondo.

Contratti a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso altri enti compresi nel cratere del sisma 2016

Il comma 586 dell'articolo 1 prevede che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 sono effettuati in deroga, limitatamente al 2026, ai limiti temporali previsti dal d.lgs. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico

impiego e in deroga ai limiti relativi ai contratti a tempo determinato previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Stabilizzazione del personale presso regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017

L'art. 1 comma 625 dispone che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni e gli enti locali - comprese le unioni dei comuni - ricompresi nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il personale deve aver maturato entro il 31 dicembre 2025 almeno tre anni di servizio computando a tal fine anche i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti che rientrano nel campo di applicazione della norma.

Tali assunzioni possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Disposizioni per la ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del 2023-2024

L'art. 1 comma 605 dispone la proroga di un anno della durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati da regioni ed enti locali compresi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 2023/2024 in deroga alle facoltà assunzionali vigenti. Per la copertura degli oneri conseguenti è autorizzata la spesa complessiva di circa 11 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Tali risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

Disposizioni sui segretari comunali

Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto l'art. 1 comma 691. La norma prevede che gli incarichi di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, possono essere conferiti per ulteriori dodici mesi. Si precisa che l'articolo 18-quater del decreto legge n. 113/2024 comma 1 prevede che il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi relativi alla

fascia superiore per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Il comma 2 prevede che, a seguito di vacanza della sede oltre i 24 mesi e fino a 36 mesi, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari di Fascia C. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che ha espletato le funzioni per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria l'art. 1 comma 833 prevede che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso selettivo di formazione.

SANITÀ

Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale

L'art. 1 comma 333, modificato nel corso dell'esame al Senato, ridetermina in diminuzione l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in misura pari a:

- 2.382,2 milioni di euro per l'anno 2026 (in luogo dei 2.400 previsti nel testo originario ddl)
- 2.631 milioni di euro per l'anno 2027 (in luogo dei 2.650 previsti nel tetso originario ddl)
- 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 (in luogo dei 2.650 previsti nel tetso originario del ddl).

Individuazione regioni benchmark

L'art. 1 comma 339, inserito nel corso dell'esame al Senato, con una modifica all'articolo 27, co. 5-ter, del D.lgs. n. 68 del 2011, prevede che le cinque regioni di riferimento (c.d. regioni *benchmark*) per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali anche per il 2025 e il 2026 siano le stesse indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali per l'anno 2024.

Stabilizzazione personale del SSN

L'art. 1 comma 365 lettera a) amplia al 31 dicembre 2026 i termini temporali di riferimento per le **procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale** da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234. **La possibilità di stabilizzazione è posta, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026**, (nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale) **con riferimento al personale, anche se non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato o con altri contratti di lavoro flessibile e che abbia maturato, entro il termine del 31 dicembre 2026 almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026**. Se il precedente reclutamento è avvenuto senza procedura concorsuale, la stabilizzazione avviene solo mediante lo svolgimento di procedura selettiva.

L'art. 1 comma 365 lettera b) **amplia i termini temporali di riferimento e le categorie dei lavoratori interessati dalla possibilità di applicare una riserva di posti in procedure selettive pubbliche di reclutamento da parte di enti ed aziende del SSN, finalizzate allo svolgimento di funzioni in precedenza oggetto di esternalizzazione**. La disposizione finora vigente (art. 1, comma 268, lettera c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234) al fine di reinternalizzare i servizi appaltati e di evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, prevede che enti e aziende del Servizio sanitario nazionale possano avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, “valorizzando, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, il personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati” che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio. La modifica apportata dalla legge di bilancio 2026 **amplia il campo di applicazione della norma a tutto il personale impiegato in mansioni sanitarie, socio-sanitarie, tecniche e amministrative corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati, che abbia garantito assistenza ai pazienti o comunque la funzionalità dei servizi per almeno sei mesi nell'ambito del periodo temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e riduce da 3 anni a 18 mesi il requisito dell'anzianità di**

servizio. Resta fermo che le assunzioni in oggetto devono avvenire nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.

Verifica erogazione dei LEA

L'art. 1 comma 426, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le Regioni che non rispettano i parametri individuati nel Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) siano sottoposte ad audit da parte del Comitato LEA, al fine di definire gli interventi necessari al raggiungimento, entro e non oltre i due anni, da parte della regione inadempiente, della soglia di garanzia minima nella macro-area interessata o nei singoli indicatori del NSG utilizzati per il relativo monitoraggio. Restano ferme le procedure ordinarie di verifica degli adempimenti regionali per l'erogazione del finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Si precisa che il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), introdotto dal decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, è lo strumento che rende possibile la verifica dell'erogazione a tutti i cittadini delle cure e delle prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in base ai parametri dell'equità, dell'efficacia e della appropriatezza. Tale verifica utilizza i dati messi a disposizione dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e si basa su 88 indicatori individuati dall'Allegato 1 al medesimo D.M. del 12 marzo 2019, suddivisi per macro-aree.

Risorse per attuazione piani operativi per recupero liste di attesa

L'art. 1 comma 937 proroga al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione - prevista dall'art. 2-bis, comma 1 del D.L. n. 155/2024 - all'utilizzo delle risorse stanziato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Conseguentemente si prevede che le Regioni e le Province autonome sono autorizzate ad avvalersi, oltre che per gli anni 2024 e 2025, anche per il 2026, delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa.

Norme sulle aziende ospedaliero/universitarie

L'art. 1 comma 938 prevede che, nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d'intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del d. lgs. 517/1999 anche in assenza del dPCM previsto dall'articolo 8 comma 2, del medesimo decreto legislativo al quale è rimessa la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale nonché di nuovi

policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione di strutture pubbliche o private già accreditate. La norma specifica che restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.

La norma introdotta dalla legge di bilancio 2026 va letta alla luce di quanto disposto dall'art. 6 bis del dl 90/2024 che ha fornito un importante chiarimento in materia di inquadramento contrattuale del personale in servizio nelle aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.lgs. 517/1999 (sul punto si rinvia alla nota Cisl FP Prot. N. PU00098/2025/SG/rc del 30 luglio 2025). Vi ricordiamo che il citato articolo 6 prevede che tali aziende applichino il vigente CCNL Sanità pubblica al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse aziende sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. **A norma dell'art. 6 bis del dl 90/2024 il vigente CCNL Sanità pubblica si applica, oltre che al personale sanitario, anche al personale tecnico, amministrativo e professionale impegnato in attività di supporto alle aziende.** Continua ad applicarsi il CCNL Sanità pubblica al personale che già era inquadrato all'interno di tale comparto mentre, il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio a seguito di convenzione presso le aziende medesime, conserva il vigente CCNL Istruzione e ricerca. **Vi rinnoviamo l'invito a verificare nei territori di competenza che al personale delle aziende ospedaliero-universitarie venga riconosciuto il corretto inquadramento contrattuale e a comunicarci eventuali situazioni irregolari al fine di intraprendere le opportune azioni per il ripristino della previsione di legge.**

Disposizioni su qualifiche professionali conseguite all'estero

L'art. 1 comma 939 proroga, fino al 31 dicembre 2029, la previsione di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 34/2023. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale la norma consente l'esercizio temporaneo in deroga dell'attività lavorativa svolta sul territorio nazionale da parte di coloro che esercitano una professione medica sanitaria o una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

FUNZIONI CENTRALI

Incremento fondo decentrato e fondo straordinario Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Al fine di favorire l'attuazione delle misure previste dalla riforma fiscale (L. n. 111 del 2023) e dai relativi decreti attuativi, l'art. 1 comma 248 lettera a), prevede che le convenzioni (di cui all'articolo 59, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 300/1999) stipulate tra il MEF e le Agenzie fiscali definiscano appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo. A tal fine, modificando il comma 7 dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 157 del 2015 (*Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali*) si prevede che, **a decorrere dal 2026, le risorse per l'incentivazione del personale previste dall'art. 1 del d.lgs. 157/2015 possono essere incrementate in deroga all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 di un'ulteriore quota non superiore al 60% delle risorse assegnate per le medesime finalità con i decreti riferiti all'anno 2025.** Tale ulteriore quota è graduata anche in relazione al miglioramento dei risultati di gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, dall'attività di controllo fiscale e dall'ammontare dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.

La successiva lettera b) inserisce il nuovo comma 7-bis all'art. 1 del D. Lgs. n. 157 del 2015, prevedendo che **il 25% delle risorse aggiuntive attribuite alle agenzie fiscali ai sensi della norma sopra citata incrementano, in deroga al tetto ex art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, le risorse variabili dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, e delle posizioni organizzative istituite dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.**

Per l'attribuzione della restante parte delle risorse aggiuntive stanziata ai sensi dell'art. 1 comma 7 D. Lgs. n. 157/2015 si prevede che, con apposito provvedimento, le agenzie fiscali individuino il personale destinatario che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento delle attività, le specifiche attività incentivabili e i criteri e la misura delle incentivazioni erogabili in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto degli esiti dei rispettivi sistemi di valutazione e dell'apporto assicurato dalle diverse strutture centrali e territoriali alla realizzazione degli obiettivi di produttività delle agenzie.

Al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia all'azione di contrasto all'evasione fiscale nonché il rafforzamento della capacità di presidio e controllo doganale a tutela del made in Italy e della correttezza dei traffici commerciali, l'art. 1 comma 249, a decorrere dal 2026 dispone in deroga al tetto sul trattamento accessorio, un **incremento delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, rispettivamente fino a 5 milioni e 3 milioni di euro annui lordi.

Potenziamento e sviluppo della SNA

L'art. 1 comma 262, introdotto dal Senato, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato, 20 unità di personale, già reclutate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 178/2009 per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Disposizioni relative al MEF

L'art. 1 comma 264:

- autorizza il Mef a conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre il limite percentuale previsto dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il conferimento di incarichi a tempo determinato a professionisti esterni. Gli incarichi in esame sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata
- autorizza il Mef ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, 10 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali, per le esigenze del Dipartimento dell'Economia, al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi. Il reclutamento di tale contingente di personale è effettuato, in deroga all'obbligo del previo ricorso alla mobilità volontaria, attraverso l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici
- istituisce presso il Dipartimento delle finanze del MEF una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 268, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la facoltà di autorizzare i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze a far parte degli organi di amministrazione e di controllo di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato. La disposizione stabilisce inoltre che i compensi che tali dipendenti percepiscono nell'esercizio di tale incarico siano corrisposti direttamente dalle società partecipate al Ministero dell'economia, che successivamente provvede al riparto nel rispetto delle disposizioni vigenti

Ministero della giustizia

L'art. 1 comma 293 lettera a), introdotto al Senato, apporta modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 80 del 2021 in materia di **stabilizzazione del personale dell'Ufficio del processo assunto presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa**. Vi ricordiamo che tale norma, ferme restando le facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e comunque nell'ambito dei posti disponibili in organico, a decorrere dal 1° luglio 2026, consente di stabilizzare attraverso una selezione comparativa da effettuarsi a livello distrettuale e centrale, il personale assunto con contratti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 13 del dl 80/2021 che:

- ha prestato servizio per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza;
- risulta essere ancora in servizio al 30 giugno 2026.

La modifica apportata dal comma 293 lett. a) della legge di bilancio 2026 prevede che:

- le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della procedura comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia;
- il Ministero procede inoltre alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al d.P.R. n. 487 del 1994, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Tale graduatoria unificata è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta solo successivamente allo scorrimento della stessa da parte del Ministero della giustizia fino all'integrale copertura dei posti;
- i dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della Regione Trentino- Alto Adige, nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la Regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all'integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell'ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all'integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti.

L'art. 1 comma 293 lett. b) apporta una serie di modifiche in materia di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nell'ambito della giustizia amministrativa. Vi ricordiamo che l'art. 16 bis comma 2 del dl 80/2021 autorizza il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare a decorrere dal 1° luglio 2026 previa selezione comparativa i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica di pertinenza e che risultano essere ancora in servizio al 30 giugno 2026. A seguito delle modifiche introdotte dal comma 293 lett.

b) della legge di bilancio 2026 la stabilizzazione opererà, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nei confronti dei dipendenti che hanno lavorato per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica ricoperta (in luogo del requisito dei 24 mesi previsti dal vigente) alla data del 30 giugno 2026. Si prevede inoltre che le graduatorie siano rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Il comma 289, introdotto al Senato, eleva il limite percentuale, dal 5 al 10 per cento, entro cui è possibile assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia collaboratori con contratto a tempo determinato, in possesso di specifici requisiti di professionalità, specializzazione e competenza. Nello specifico la norma incide sull'art. 11, comma 3 del DPCM n. 100 del 2019 ("Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia"), che individua i limiti entro i quali è possibile procedere ad assegnare ai predetti uffici di diretta collaborazione dipendenti del Ministero o altri dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni, nonché collaboratori esterni con contratto a tempo determinato.

Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI

L'art. 1 comma 736, introdotto al Senato, delimita temporalmente agli anni 2025 e 2026 l'obbligo, posto in capo all'Automobile Club d'Italia (ACI) dalla legge di bilancio per il 2025, di versare annualmente al bilancio dello Stato 50 milioni di euro, quale contributo al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato

L'art. 1 comma 758 determina in 32 mln di euro a decorrere dal 2026 la dotazione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 legge 385/1978 per corrispondere i compensi per lavoro straordinario, in relazione a eccezionali e indilazionabili esigenze di servizio, nelle Amministrazioni dello Stato. Ai sensi dell'art. 20 comma 15 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2026, le risorse iscritte nel fondo sulla base delle assegnazioni disposte con apposito dPCM. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2025. Nelle more del perfezionamento del citato dPCM nei limiti stabiliti per l'anno 2025 è autorizzata l'erogazione di tali compensi.

III. MISURE PER IL SETTORE PRIVATO

Detassazione incrementi contrattuali settore privato

L'art. 1 comma 7 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, siano sottoposti ad un'imposta sostitutiva del 5 per cento, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell'anno 2025 a 33.000 euro. Rispetto al testo originario della norma, **il beneficio viene esteso anche agli incrementi derivanti dai contratti sottoscritti nel 2024 e viene elevato il limite del reddito da 28.000 a 33.000 euro.**

Misure in favore del personale infermieristico

L'art. 1 comma 944 – inserito al Senato – estende ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie, nonché dalle RSA e dalle altre strutture residenziali e socio- assistenziali e dalle strutture sanitarie e socio- sanitarie private accreditate, il regime di imposta sostitutiva dell'IRPEF già previsto dall'art. 1 comma 354 della legge di bilancio per i compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale regime contempla – a titolo di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – un'aliquota pari al 5 per cento. Il comma 495 precisa che la detassazione riguarda i compensi erogati dall'anno 2026 per il lavoro straordinario ad esclusione delle somme corrisposte entro il 12 gennaio 2026 dai datori di lavoro con riferimento all'anno 2025.

Riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti

L'art. 1 comma 13 – inserito al Senato – estendendo anche all'anno 2026 l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76 prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare, anche per il 2026.

Disposizioni in materia di previdenza complementare per il settore privato

L'art. 1 comma 204 **a partire dal 1° luglio 2026 dispone per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione**, esclusi i lavoratori domestici, **un'adesione automatica alla previdenza complementare** verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò

comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. Nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore al valore dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria. In assenza di accordi o di contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, l'intero importo del TFR è conferito alla forma pensionistica complementare residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85.

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

I contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite sono investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.

Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta oppure mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile. Anche tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR ad un'altra forma pensionistica complementare prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciargliene copia.

In caso di adesione automatica il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili per effettuare la revoca.

Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia aderito a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando. In mancanza di indicazione esplicita si applica il meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di prima assunzione. Il TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di sessanta giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi collettivi ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al

29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

L'art. 1 comma 203 prevede che, con riferimento ai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS i datori di lavoro privati che hanno raggiunto o raggiungono la soglia di cinquanta dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell'attività. Il computo avviene sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di retribuzione considerato. Per gli anni 2026 e 2027, tale obbligo non opera se la media annuale è inferiore a sessanta lavoratori dipendenti. Con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032 sono tenuti al versamento del contributo anche i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a quaranta o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di quaranta addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.

Cari saluti

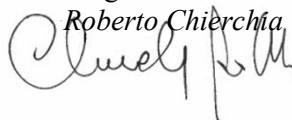
Il Segretario generale aggiunto

Angelo Marinelli



Il Segretario Generale

Roberto Chierchia



All_Legge di bilancio 2026